



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - MILAZZO
(Molo Marullo, 8 - ☎090 - 9281110 - ☎090 - 9222612 - milazzo@guardiacostiera.it)

Ordinanza n. 44/2018

RIMOZIONE E BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTO:** La segnalazione telefonica giunta in Sala Operativa della Capitaneria di porto di Milazzo in data 04/08/2018 con la quale viene segnalata la presenza di un ordigno bellico nel tratto di mare antistante il torrente Zappardino a circa due metri dalla battigia nel comune di Gioiosa Marea (ME) ;
- VISTA:** L'Ordinanza n° 27/2018 in data 14/08/2018;
- CONSIDERATO:** che la permanenza del predetto ordigno bellico, costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della balneazione;
- RITENUTO:** necessario adottare ulteriori misure a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, al fine di garantire l'immediata rimozione ed il successivo brillamento dei citati ordigni;
- VISTI:** gli articoli 16, 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Navigazione Marittima;

R E N D E N O T O

Il giorno 16 novembre 2018 alle ore 09:00 circa, nel tratto di mare antistante il torrente "Zappardino" a circa due metri dalla battigia nel punto di coordinate Lat. 38°10.416 N Long.014°53.472 E, nel comune di Gioiosa Marea (ME), sarà effettuato la rimozione ed il brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto in data 04 agosto 2018.

Per quanto sopra ed ai fini della salvaguardia di persone e cose,

ORDINA

Articolo 1 (Area interdetta)

Due ore prima dell'inizio delle operazioni di rimozione e fino all'avvenuto brillamento, lo specchio acqueo ricadente entro un raggio di 1 miglio dal punto di cui sopra, sono interdetti al transito, alla sosta, alla balneazione, alla navigazione ed alla pesca.

Articolo 2 (Esenzioni)

Il divieto di cui al punto precedente non si applica al personale militare e civile preposto dalle competenti Autorità alla rimozione e/o bonifica del presunto ordigno di che trattasi.

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 e/o 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito.

Articolo 4 (Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, lì 15 novembre 2018

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TERRANOVA